

VERBALE del 20.7.2017

DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA

(ART. 97, COMMI 1-5-6 E 7 DEL D.Lgs 50/2016)

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti, del mese di luglio (20/7/2017), alle ore 9:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montegiorgio, in p.zza Matteotti n° 33, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione:

- Geom. Maurizio Luchetti, presidente;
- Arch. Marco Pantanetti, membro esperto;
- Geom. Claudia Boccioni, membro esperto,

Richiamati:

- il verbale n. 1 redatto in data 20/6/2016;
- il verbale seduta riservata n.1 redatto in data 27/6/2017;
- il verbale n. 2 redatto in data 30/6/2017 con il quale si dava atto della seguente graduato-

ria:

	OPERATORE ECONOMICO	TOTALE
I	LA SPLENDEnte Soc. Coop	100,00
II	RIECO	63,29

e si disponeva l'avvio della procedura procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/16, sull'offerta dell'operatore primo graduato "LA SPLENDEnte Soc. Coop."

- la comunicazione della SUA Provincia di Fermo pervenuta al protocollo di questo Comune li 18 luglio 2017 al n° 9031, con la quale sono state inviate le giustificazioni presentate dalla "LA SPLENDEnte Soc. Coop." Di Petritoli con nota del 17 luglio 2017;

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:

- lettura delle giustificazioni e alla verifica dell'anomalia ex art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/16,

sull'offerta dell'operatore primo graduato "LA SPLENDEnte Soc. Coop."

Quanto sopra premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta a giustificazione dei prezzi relativi al progetto presentato dalla "LA SPLENDEnte Soc. Coop.", la commissione, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, rileva che:

1. L'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
2. La normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
3. La verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
4. Il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione.



ne da parte della stazione appaltante (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2010, n. 1414; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; sez. IV, 4 maggio 2012, n. 2566);

5. La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili, (ex multis Sentenza Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.



Ciò posto la Commissione giudicatrice procede, pertanto, ad esporre le risultanze della disamina congiunta delle giustificazioni fornite dalla Società Cooperativa "La Splendente" di Petritoli entro il termine assegnatole, ai sensi dell'art. 97 comma 4 e 5 del d.lgs 50/2016, con nota prot. 9031 del 18 luglio 2017.

Alla luce delle motivazioni ivi esplicitate ed avuto riguardo al piano economico finanziario predisposto dalla stessa società a corredo dell'offerta economica, tenuto conto delle giustificazioni presentate, in applicazione del vigente CCNL per le cooperative sociali in relazione ai parametri che compongono le voci retributive salariali. Viene prospettata una analisi dei costi inerenti il costo della manodopera, la flessibilità del lavoro e della gestione dei dipendenti/soci, il costo dei consumi e della manutenzione raccolta, il costo dei consumi e manutenzione mezzi di trasporto, il costo di gestione dell'ecocentro, il costo di gestione, ammortamento e utilizzo dei mezzi e attrezzature, il costo del servizio integrato verde, i costi di smaltimento; tenendo conto dei previsti

servizi manutentivi richiesti ed offerti, anche in virtù delle dichiarate economie del procedimento di svolgimento della prestazione e delle condizioni favorevoli di cui dispone la ditta per svolgere i servizi.

La prospettata analisi dei costi risulta sostanzialmente attendibile, anche avuto riguardo alla prevista ammissibilità di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto (Consiglio Stato, sez. V I, 21 maggio 2009, n. 3146). Infine la Commissione evidenzia che l'offerta, pur presentando un livello basso dell'utile dichiarato, la circostanza non inficia la serietà ed affidabilità complessiva della stessa: in tal senso ed in applicazione di costante giurisprudenza in merito, l'offerta nel suo complesso deve essere considerata affidabile anche laddove l'utile d'impresa si riduca, purché non risulti del tutto azzerato (Consiglio Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215). Per le motivazioni sopra espresse per relationem alle giustificazioni addotte dalla "LA SPLENDEnte Soc. Coop." di Petritoli, la Commissione valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA.

La Commissione ritiene quindi non necessario acquisire ulteriori chiarimenti precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e, con i risultati della sua congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 decide di confermare l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata di gara alla ditta "LA SPLENDEnte Soc. Coop." Con sede in Petritoli che, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 173 e 95 del D.Lgs 50/2016, ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato, (rif. verbale n° 2/2017), evidenziando al contempo la correlata graduatoria provvisoria di aggiudicazione, fatte salve eventuali determinazioni del Responsabile Unico del Procedimento.

La seduta è tolta alle ore 10:30.

Geom. Maurizio Luchetti

Arch. Marco Pantanetti

Geom. Claudia Baccioni

